



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

REGOLAMENTO DELL'AREA SOSTA

ART. 1) PREMESSA ED OBIETTIVI

Per rispondere al principio del rispetto delle minoranze e al dettato costituzionale, il Comune di Casalecchio di Reno ha attrezzato un'area di sosta per comunità di etnia zingara. L'area di sosta ha come fine quello di costruire percorsi di integrazione di tale comunità nella nostra città.

A tal fine l'amministrazione comunale:

- promuove azioni positive nel rispetto reciproco delle differenti culture;
- favorisce la partecipazione a momenti di confronto periodici con la comunità zingara presente nell'area di sosta;
- si pone come una delle possibili finalità l'integrazione territoriale delle famiglie presenti al campo. In tale senso ritiene altresì che qualora tale finalità si realizzasse, con la scelta di abitazione stabile sul nostro territorio, si provvederà alla riassegnazione dell'adeguata piazzola per sosta temporanea, fermo restando quanto stabilito dall'art.2. Gli occupanti il campo, sono tenuti al rispetto delle Leggi Nazionali, Regionali e del presente regolamento, che viene consegnato al capo famiglia all'atto del rilascio dell'autorizzazione alla sosta.

ART. 2) AREA SOSTA

L'area attrezzata, così come previsto dalla L.R. 23/11/1988 N.47, modificata e integrata dalla L.R. 06/09/1993 N. 34, è costituita di 8 piazzole.

Ognuna delle piazzole potrà ospitare una sola famiglia o gruppo familiare con un massimo di due roulotte. Il numero di roulotte è elevabile a tre in caso di comprovate necessità legate al numero dei componenti del nucleo familiare. Tale deroga è autorizzata dall'Assessorato alle Politiche sociali.

Fermo restando invariata la capienza massima del campo, è consentita la collocazione di case mobili previa concessione di tutte le autorizzazioni necessarie da parte: dell'Ufficio Tecnico del comune e dell'Ufficio d'Igiene. Tali strutture devono avere una dimensione non superiore all'ampiezza della piazzola assegnata, non devono avere fondamenta e eventuali verande devono essere trasportabili mediante trasporto eccezionale; il costo di detto trasporto deve essere a totale carico dei proprietari e/o utenti delle case mobili.

Il numero massimo di persone ospitabili nel campo è fissato in 72 unità; fatta salva la possibilità di ampliare tale numero rispetto ai nuovi nati delle famiglie già autorizzate alla permanenza al campo. Nel caso in cui si liberi una piazzola e si sia al di sopra di tale numero si provvederà alla redistribuzione delle famiglie già autorizzate alla permanenza al campo.

ART. 3) MODALITA' DI ACCESSO

La sosta nell'area è consentita alle famiglie di etnia zingara solo all'interno delle piazzole predisposte. La sosta è assolutamente vietata in qualunque altra zona dell'area di sosta e del territorio comunale.

L'autorizzazione alla sosta è rilasciata dall'Assessorato alle Politiche Sociali, Casa e Sanità a domanda dell'interessato che deve indicare:

- a) la composizione del nucleo familiare (da attestarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio; opportuna certificazione anagrafica dovrà essere acquisita d'ufficio);

- b) il numero e le caratteristiche, tratte dai documenti di circolazione, dei veicoli e delle strutture mobili che si intendono parcheggiare nel campo;
- c) durata del periodo di sosta;
- d) il numero e la specie degli animali al seguito ed in particolare iscrizione all'anagrafe canina di eventuali cani.

Alla domanda di accesso dovranno altresì essere allegati:

- a) fotocopia di documento d'identità valido;
- b) fotocopia del codice fiscale per tutti i componenti
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che né il richiedente né i componenti del suo nucleo familiare sono assegnatari di alloggi pubblici o proprietari di alloggi privati sul territorio nazionale, adeguati alle esigenze del nucleo familiare ai sensi della lettera C della tabella A della legge regionale n. 13/95.

Relativamente a quest'ultima dichiarazione gli uffici sono tenuti a immediata e sistematica verifica in ordine alla titolarità di alloggi pubblici; per quanto riguarda gli alloggi privati si procederà a verifica a campione nonché quando sussistano ragionevoli dubbi in ordine all'esistenza degli stessi ed in ogni caso presso i luoghi di provenienza..

ART.4) DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per gli zingari che hanno la residenza nel Comune di Casalecchio di Reno viene concessa a tempo indeterminato ed opererà finché non intervenga l'espressa rinuncia dell'interessato o un provvedimento di revoca da parte dell'Amministrazione in caso di mancato rispetto delle norme previste dal Regolamento.

L'autorizzazione per i non residenti non può superare l'anno ed è rinnovabile in seguito a domanda dell'interessato da presentarsi all'Assessorato alle Politiche Sociali, Casa e Sanità entro 15 giorni dalla data di scadenza.

In attesa delle verifiche per il rilascio dell'autorizzazione alla sosta, in caso di necessità verrà rilasciata un'autorizzazione provvisoria.

ART. 5) IMPEGNI DEL RICHIEDENTE

L'autorizzazione potrà essere rilasciata solo dopo che il capo famiglia abbia provveduto:

- a) ad impegnarsi per iscritto a rimborsare al Comune, indipendentemente dalla presenza effettiva nel campo, i consumi delle utenze di acqua e luce riferiti alla piazzola assegnata;
- b) ad impegnarsi a provvedere alla manutenzione ordinaria della piazzola assegnata secondo quanto precisato nell'autorizzazione alla sosta;

- c) a versare a titolo di deposito cauzionale la cifra di €. 500.000. Tale deposito verrà restituito all'uscita definitiva dal campo, fatta salva l'acquisizione da parte del Comune di tutto il deposito o di parte dello stesso quale rimborso per danni causati agli impianti o debiti connessi al rimborso delle utenze.

Il richiedente sottoscriverà il regolamento comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione.

ART. 6) PAGAMENTO UTENZE

Il pagamento delle utenze di acqua ed energia elettrica, dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla avvenuta notificazione degli inviti di pagamento.

In caso di ritardato pagamento della quota relativa alle utenze, il Servizio competente dell'Amministrazione Comunale provvederà a costituire in mora il debitore diffidandolo ad adempiere e fissando un termine massimo di giorni 15 per assolvere i relativi obblighi.

ART. 7) CONDIZIONI DI PERMANENZA AL CAMPO

La permanenza all'area di sosta di questo Comune per la realizzazione delle finalità indicate all'art. 1 del presente regolamento prevede:

- che nel caso di richiesta di autorizzazione annuale o a tempo indeterminato il nucleo familiare sia presente per un periodo non inferiore a mesi nove (salvo giustificato motivo verificato dal Servizio Sociale);
- informare tempestivamente il Comune della presenza di eventuali ospiti temporanei e concordare il posizionamento di altre eventuali roulotte entro le aree assegnate alla famiglia ospitante.
- la frequenza scolastica dei minori tenuti all'adempimento degli obblighi scolastici;

Il mancato rispetto delle condizioni di permanenza di cui al presente articolo, senza giustificato motivo impedisce il rinnovo dell'autorizzazione per l'anno successivo.

ART. 8) DIVIETI

E' vietato :

- a) costruire baracche, depositi o altre strutture;
- b) allacciarsi con proprie derivazioni alla centralina ENEL od all'impianto idrico;
- c) manomettere o cambiare destinazione alle strutture del campo;
- d) detenere animali da allevamento all'interno delle piazzole e detenere animali non domestici. In relazione agli animali ammessi si ribadisce la necessità di rispettare le normative vigenti e in particolare l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio e con lamuseruola al di fuori dell'area sosta.
- e) Collocare gli autoveicoli all'interno delle piazzole; codesti debbono sostare nei posti macchina assegnati nella zona di parcheggio adiacente al campo. A codesta zona potranno accedere solamente i veicoli autorizzati".

ART. 9) DANNI

Poichè ad ogni famiglia è assegnata una piazzola con relativi servizi, eventuali danni provocati al

bene concesso in uso, fatto salvo il normale deterioramento, sono da imputarsi all'assegnatario.

L'Amministrazione Comunale, accertato e constatato il danno, si rivarrà nei confronti dell'assegnatario con utilizzo immediato della cauzione, fatto salvo il recupero di eventuali maggiori danni.

ART. 10) SANZIONI

La violazione da parte degli occupanti il campo, del rispetto delle Leggi Nazionali, Regionali e del presente regolamento, che viene consegnato al capo famiglia all'atto del rilascio dell'autorizzazione alla sosta, comporta:

- provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa previsti dalla Legge;
- l'emaneazione di una contestazione di addebito prevedente l'obbligo di fare, dare od astenersi dal fare, al fine del ripristino delle situazioni precedentemente violate;
- l'espulsione dall'area sosta e la non concessione di autorizzazione.

La violazione dei divieti di cui all'art.8, l'inadempimento allo stato di morosità di cui all'art. 6 e le false dichiarazioni rese nella domanda di accesso, oltre ai provvedimenti di Legge, comporteranno l'emissione di un provvedimento scritto di immediata espulsione dal campo.

Entro 10 giorni dall'avvenuta contestazione delle norme regolamentari, è ammesso ricorso scritto al Sindaco che deciderà nel merito.

In caso di espulsione l'eventuale riammissione, con immediato saldo del debito pregresso accumulato, potrà essere concessa una sola volta.

In caso di reiterate e gravi turbative di ordine pubblico che rendano difficoltosa la convivenza all'interno del campo il Sindaco, in collaborazione con le forze dell'ordine, definisce i provvedimenti del caso fino all'espulsione dal campo stesso.

ART. 11) COMPETENZE

Il controllo sul rispetto delle norme del presente Regolamento, è attribuito ai competenti Uffici dell'Assessorato alle Politiche Sociali, Casa e Sanità per quanto attiene le procedure amministrative inerenti l'accesso e la permanenza nell'area sosta. A tale scopo l'ufficio predeterminerà piani di accertamento, controllo e sostegno di concerto con i Servizi, Comunali e non, ognuno per le rispettive competenze:

- a) Corpo dei Vigili Urbani e Forze di Polizia per le rispettive funzioni di controllo e prevenzione;
- b) Ufficio Tecnico Comunale per quanto attiene la periodica verifica sulle strutture esistenti nell'area attrezzata e gli interventi di manutenzione delle stesse;
- c) Servizi dell'Azienda USL Bologna Sud per quanto attiene la vigilanza igienico- sanitaria del campo, l'assistenza sanitaria di base e specialistica, nonché per quanto riguarda le competenze del Servizio Veterinario;
- d) Uffici dell'Assessorato alle Politiche Educative e Formative e Servizio di Assistenza Sociale per quanto attiene, rispettivamente, l'effettivo esercizio del diritto allo studio e le provvidenze assistenziali;

ART. 12) RUOLO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE

La Commissione Consiliare Permanente competente per materia:

1. dovrà periodicamente recarsi al campo sosta, al fine di provvedere ad accertamenti in ordine allo stato del campo e raccogliere eventuali proposte od istanze degli zingari;
2. potrà in accordo con l'Assessorato alle Politiche Sociali promuovere incontri pubblici per favorire la diffusione delle informazioni relative alla presenza della comunità in città e per recepire le istanze di cittadini ed enti.